

DT VII EMILIA ROMAGNA E MARCHE
UFFICIO DEI MONOPOLI EMILIA ROMAGNA

Prot. n. 12019

Avviso per l'assegnazione a trattativa privata dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge n. 384 del 23 luglio 1980, della Rivendita ordinaria di Generi di Monopoli n. 7 con annessa Ricevitoria del lotto BO2246 nel Comune di **CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO)** da ubicare nella zona così delimitata : **La zona nella quale deve essere ubicato l'esercizio è così delimitata: Comune di CASTEL GUELFO DI BOLOGNA – Frazione Fantuzza : i locali commerciali idonei posti in Via Molino al civico n. 55/B e al civico n. 55/C.**

L'Ufficio, visto l'esito della gara di cui all'avviso pubblicato in data 15/01/2021, per l'appalto della rivendita sopraindicata, ha deciso di conferire la suddetta nuova rivendita mediante contratto d'appalto a trattativa privata, al miglior offerente, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della citata legge.

Al riguardo si comunica che l'apposita Commissione ha stabilito di **€ 14.600,00=(euro quattordicimilaseicento/00)** la misura base dell'importo da corrispondere in unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio.

I – Oggetto, durata e condizioni dell'appalto

L'aggiudicatario è autorizzato alla vendita al pubblico dei generi di monopolio nel locale stabilito quale sede della rivendita e della ricevitoria del lotto. L'appalto, avrà la durata di anni nove. Gli obblighi ed i diritti dell'appaltatore sono contenuti nel Capitolato d'Oneri depositato, per cognizione degli interessati, presso il deposito fiscale locale di **BOLOGNA, Via Michelino, 93/D**, e presso l'Ufficio dei Monopoli appaltante. Il reddito a tabacchi e lotto conseguito dalla rivendita e dalla ricevitoria del lotto nell'ultimo esercizio finanziario di intero funzionamento (2017) è stato rispettivamente di **€ 14.646,43** (euro quattordicimilaseicentoquarantasei/43), e di **€ 3.939,92** (euro tremilanovecentotrentanove/92) per un reddito complessivo di **€ 18.586,35** (euro diciottomilacinquecentottantasei/35).

II – Aggiudicazione

L'appalto della rivendita e della ricevitoria del lotto sarà aggiudicato a chi corrisponda la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata.

III – Norme per partecipare alla gara

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, redatta su carta da bollo conformemente al modello riportato in calce al presente avviso, sarà contenuta in busta recante la seguente dicitura: **“Offerta per l'appalto a trattativa privata della rivendita di n. 7 con annessa ricevitoria del lotto BO2246 nel Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO)”**.

Detta busta, racchiusa in altra di maggior formato, indirizzata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio dei Monopoli per l'Emilia Romagna, **Via Riva Reno, 68, 40122 BOLOGNA**, dovrà pervenire entro il giorno **28/06/2021**.

L'offerta deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione del concorrente che, ove risulti aggiudicatario, egli potrà disporre del locale in cui intende far funzionare l'esercizio, precisandone l'ubicazione con la via ed il numero civico o, in mancanza di quest'ultimo, con altre indicazioni atte ad individuarlo esattamente senza possibilità di equivoci. Qualora il locale proposto sia ubicato all'interno di un centro commerciale, occorre indicare nell'offerta, oltre all'indirizzo e numero civico, il numero del box che lo contraddistingue dagli altri locali all'interno del centro commerciale o altre indicazioni atte ad individuarlo senza possibilità di equivoci. In mancanza di tale elemento, sarà necessario allegare all'offerta, una planimetria della struttura che evidenzia il locale proposto. Si avvisa fin d'ora che mancando tale elemento identificativo, l'offerta sarà considerata nulla. Si avverte a questo proposito che il locale deve trovarsi nella zona indicata dal presente avviso, (l'area è posta ad una distanza superiore a 2000 metri dalle più vicine rivendite già esistenti nella zona), e deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità alla pubblica via (salvo si trovi all'interno di un centro commerciale) e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l'impianto della rivendita. Ai sensi della circolare n. 04/61500 del 16 maggio 1996 e successive modificazioni, è concessa la facoltà di modificare l'indicazione del locale proposto, sempre nel limite della zona prescritta, nel termine di trenta giorni previsto dal bando per la dimostrazione della relativa disponibilità. Inoltre, l'offerta deve contenere la dichiarazione che l'offerente non si trova in alcuno dei casi di esclusione previsti degli artt. 6 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 o nella situazione di cui all'art. 5 della legge n. 384 del 23 luglio 1980, nonché di essere a conoscenza che a seguito dell'aggiudicazione della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato l'ufficio presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica e che si impegna

a rimuovere, nel termine assegnato dall'Amministrazione, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della citata legge n. 1293/1957.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato e quelle prive del deposito cauzionale di cui appresso.

Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenute in ritardo. L'offerta deve esprimere in cifre e in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'atto del conferimento. Tale somma deve essere espressa in euro. In caso di discordanza tra i due importi, sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'Agenzia.

All'offerta dovrà essere allegata a titolo di garanzia, pena l'esclusione dalla gara, una ricevuta di bonifico **€ 929,32 (euro novecentoventinove/32)**, rilasciata dalla Banca dell'offerente, che attesta la costituzione del deposito cauzionale provvisorio presso la tesoreria della Banca d'Italia.

Per consentire la costituzione di un deposito cauzionale tramite bonifico, la Banca d'Italia ha istituito appositi IBAN dedicati, a livello regionale. Al fine di assicurare la tracciabilità del versamento nell'intero iter di gestione del deposito, è indispensabile che la disposizione di bonifico consenta l'individuazione dell'offerente, dell'Amministrazione cauzionata e dell'oggetto /finalità del deposito stesso. Pertanto è necessario quindi riportare nella causale del bonifico, oltre che cognome e nome o ragione sociale nonché codice fiscale del depositante la seguente dicitura : "**Deposito cauzionale provvisorio per la trattativa privata di una rivendita di generi di Monopolio n. 7 con annessa ricevitoria del lotto BO2246 nel Comune di Castel Guelfo di Bologna, a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – codice IPA: AVH911 Codice id versamento: TrattRiv7Castelguelfodibologna**".

Il deposito provvisorio non deve essere contenuto nella stessa busta in cui è inserita l'offerta, ma va tenuto separato in quanto ne viene verificata la regolarità al momento della presentazione e non al momento dell'apertura della busta contenente l'offerta.

I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito. Quello dell'assegnatario dopo la regolare assegnazione, nel termine stabilito, degli adempimenti ovvero in caso di rinuncia al conferimento, si provvederà all'incameramento dell'intero deposito provvisorio.

A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi. Per quanto non espressamente previsto valgono le condizioni generali indicate negli avvisi d'asta depositati presso questo Ufficio.

IV –Esclusione dalla gara

Non può partecipare alla gara chi si trovi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 ovvero nella situazione contemplata dall'art.5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980.

V - Adempimenti successivi all'aggiudicazione

L'aggiudicatario, entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione, dovrà esibire:

a) l'atto comprovante la piena disponibilità del locale e propriamente:

1) se trattasi di locazione: contratto di locazione, debitamente registrato, del locale designato. Il contratto deve decorrere almeno dalla data di scadenza del termine sopraindicato; 2) se trattasi di sublocazione: contratto di sublocazione, debitamente registrato, unitamente al contratto di locazione originario; 3) se trattasi di proprietà: il certificato catastale rilasciato dall'Amministrazione finanziaria ovvero copia autenticata dell'atto costitutivo del diritto di proprietà, nonché, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena disponibilità del locale designato;

b) Documento comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione di **€ 732,32** (Euro settecentotrentadue/32) - rilasciato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato -, pari a 1/20 del reddito a tabacchi conseguito dalla rivendita nell'anno 2017. Su detto documento dovrà essere riportata la seguente causale di versamento : "A favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a garanzia degli obblighi contrattuali derivanti al Sig. (cognome e nome, luogo e data di nascita) dal contratto a trattativa privata e dai successivi contratti che il medesimo stipulerà con la predetta Agenzia per l'appalto della rivendita (indicare il numero e il comune dove ha sede la rivendita) estensibile all'operato di chi, debitamente autorizzato, lo sostituirà nella gestione della rivendita stessa". In alternativa dovrà essere prestata a garanzia dell'intero importo, fidejussione bancaria rilasciata da primario istituto di credito o assicurativa, rilasciata da Compagnia di Assicurazione, iscritta nell'elenco, pubblicato dall'ISVAP, delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni per l'intero importo.;

c) Cauzione ai sensi dell'art.7, comma 4, della legge n.85/90, di importo pari a **€ 2.000,00** (euro duemila/00), così come rideterminato dall'art. 5 del D.D. del 3 agosto 2012, che deve essere fornita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, intestata alla S.V. e vincolata in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –Sede di Bologna. La cauzione è dovuta a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di concessione per le ricevitorie lotto, dovrà rimanere valida sino a liberazione da parte dell'Ente garantito e dovrà contenere la precisazione che il pagamento, nei limiti dell'importo garantito, sarà eseguito dalla Società a semplice richiesta dell'Ente garantito e senza eccezione alcuna entro il termine di giorni 5 dalla data di ricezione della denuncia di inadempimento avanzata dall'Ente medesimo, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c., la Società assicuratrice non godrà della preventiva escussione dei concessionari e dei contraenti. La fideiussione dovrà coprire tutto il periodo di vigenza contrattuale e dunque avere decorrenza e scadenza coincidenti con quelle del contratto garantito e prevedere che il relativo importo, come sopra stabilito, vari - per ogni esercizio successivo - in relazione al variare del reddito della ricevitoria, in modo che risulti commisurato ogni anno all'ammontare medio delle riscossioni di due settimane, conseguito nell'anno precedente,

arrotondato ai successivi euro 500,00, ed in ogni caso non inferiore ad euro 1.000,00. Nel secondo anno di esercizio, la ricevitoria di recente istituzione dovrà essere garantita per un importo minimo di € 5.164,57 (euro cinquemilacentosessantaquattro/57), qualora nel primo anno di esercizio essa non abbia funzionato per l'intero anno. La suddetta cauzione può essere prestata dalla S.V. anche collettivamente e solidalmente con altri concessionari del gioco del lotto, in misura ridotta ad un ventesimo dell'importo suddetto; in questo caso lo Scrivente rimetterà la relativa polizza all'Direzione Giochi di questa Agenzia ai fini della valutazione della congruità in rapporto alla garanzia delle obbligazioni contrattuali dei ricevitori interessati. Da quest'ultima valutazione sono escluse le cauzioni collettive e solidali prestate mediante polizza di assicurazione fidejussoria E.CO.MA.P., rilasciata dalla Zurich Insurance Company S.A., e Assotabaccai, rilasciata dalla Unipol S.p.a., a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora, pertanto, la S.V. intenda avvalersi di tale opportunità, dovrà presentare dichiarazione rilasciata da una delle citate Società attestante l'importo della cauzione prestata e i termini di validità della stessa.

d) Polizza assicurativa di € 500,00 (euro cinquecento/00) a favore della S.V., ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 85/90, per la copertura dei rischi derivanti da furti, rapine ed incendio, che abbiano per oggetto gli incassi del gioco del lotto (l'allegato riporta l'esempio di oggetto della polizza assicurativa di tale natura e dovrà essere preso come riferimento). Tale polizza assicurativa può essere prestata anche in forma collettiva con altri ricevitori del gioco del lotto. Inoltre, considerato che la S.V. è destinataria dell'indennizzo dovuto per il verificarsi dell'evento coperto dalla polizza, si ricorda che, fermo restando l'obbligo di stipulare la citata assicurazione, dovrà comunque integralmente versare quanto risulta dagli estratti conto settimanali, indipendentemente dall'esito e dall'entità del risarcimento ottenuto.

e) la ricevuta comprovante il versamento della somma offerta. Tale versamento dovrà essere effettuato a mezzo modello F24 Accise/monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione.

f) attestazione di pagamento di € 1.291,14, quale contributo una tantum per l'attivazione di ogni terminale lotto installato così come previsto dall'art. 41 della legge n. 388 del 23.12.2000 (legge finanziaria). Tale versamento dovrà essere effettuato mezzo modello F24 Accise/monopoli, codice tributo "5377";

g) entro sei mesi successivi all'aggiudicazione farà pervenire all'Ufficio dei Monopoli competente il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78.

All'atto dell'aggiudicazione o entro il termine assegnatagli da questo Ufficio l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito contratto per la gestione della rivendita e annessa ricevitoria del lotto, obbligandosi alla stretta osservanza delle norme contenute nella Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 1074 del 14 ottobre 1958, nella Legge n. 384 del 23 luglio 1980, nel Capitolo d'onori per l'appalto delle rivendite, nonché di tutte le norme che disciplinano la raccolta del gioco del lotto..

VI - Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti al contratto, di tali spese debbono essere versati dall'appaltatore, a mezzo modello F24 – Accise/monopoli. L'attestato del versamento deve essere consegnato all'Ufficio per essere allegato al contratto.

VII - Decadenza

L'aggiudicatario decadrà dall'assegnazione della rivendita qualora:

a) le dichiarazioni fatte nell'offerta risultino in tutto o in parte non vere, oppure rinunci all'aggiudicazione o comunque non ottemperi a tutti gli obblighi e condizioni stabiliti dall'Amministrazione ovvero, anche prima dell'approvazione del contratto o dell'immissione in servizio, venga a trovarsi in uno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957. Nelle ipotesi sopra contemplate l'Amministrazione provvederà all'incameramento dell'intero deposito cauzionale effettuato per la partecipazione alla gara o di quello costituito per il conferimento dell'appalto;

b) il locale indicato nell'offerta non sia riconosciuto, a discrezionale giudizio di questo Ufficio, idoneo per lo svolgimento del servizio o si trovi a distanza inferiore a quella stabilita nel paragrafo III dalle più vicine rivendite;

c) trovandosi in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 7 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 egli non provveda a rimuovere tali incompatibilità nel termine assegnato da questo Ufficio.

In tutti questi casi l'Amministrazione ha sempre diritto di rivalersi delle spese sostenute con prelevamento sul deposito provvisorio eseguito, senza bisogno di costituzione in mora o di altra formalità, salvo l'esercizio, contro l'inadempimento, di quelle azioni che competono per legge ai fini del rimborso di quanto non sia dato di recuperare;

d) nei sei mesi successivi all'avvenuta aggiudicazione non depositi all'Ufficio competente il certificato di idoneità professionale conseguito ai sensi dell'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78.

Bologna, 14/04/2021

Il Dirigente

Mirko Fleres

f.to Fleres

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

MODELLO DELL'OFFERTA (da riprodurre su carta da bollo da € 16,00)

Io sottoscritto (cognome e nome, nato a, il, residente a, via, n., c.f.) mi impegno ad assumere in appalto, per nove anni, l'esercizio della rivendita generi di monopolio n. 7 con annessa ricevitoria del lotto BO2246 nel comune di **Castel Guelfo di Bologna (BO), Via Molino, Fra. Fantuzza** sotto la stretta osservanza delle condizioni fissate dal bando di gara, obbligandomi al pagamento in una unica soluzione, all'atto del conferimento, della somma di € (Euro).

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità:

- che in caso di aggiudicazione potrò disporre del locale sito in via n., del Comune di ove intendo ubicare la rivendita suindicata
- di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957⁽¹⁾ o nella situazione di cui all'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980⁽²⁾, obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato dall'Amministrazione, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18⁽³⁾ della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957.
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio Regionale presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

Data

FIRMA

(1) Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi: 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale; 2) non abbia la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delle Comunità Europee; 3) sia inabilitato o interdetto; 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso; 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose; 6) abbia riportato condanne: a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative; b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena; d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta; 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino; 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato; 9) sia stato rimosso dalla qualità di gestione o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;

(2) Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

(3) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi: 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui; 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.